



Azienda consortile Interventi Sociali
valli del Reno, Lavino e Samoggia

DETERMINA N. 64 DEL 25-06-2013

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA ASC INSIEME E L'ASSOCIAZIONE VOLONTARIA UMANITARIA PER LA GESTIONE DELLE ONORANZE FUNEBRI DEGLI UTENTI INDIGENTI IN CARICO AI SERVIZI.

LA DIRETTORA

Richiamati:

- Il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 113 bis e 114 con riferimento all'Azienda Speciale, ente dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto;
- L'atto con cui è stata costituita l'Azienda Speciale di tipo consortile denominata "Insieme Azienda consortile Interventi Sociali valli del Reno, Lavino e Samoggia" tra i 9 Comuni del Distretto di Casalecchio di Reno repertoriato al n. 46.391 in data 27.11.2009;
- La Delibera del Consiglio di Amministrazione n.ro 5 del 18/12/2012 avente ad oggetto l'approvazione del "Regolamento delle acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture";
- La Delibera dell'Assemblea Consortile n.ro 3 del 24/05/2013 avente ad oggetto "Approvazione del piano programma 2013/2015, del bilancio pluriennale di previsione 2013/2015 e del bilancio annuale economico preventivo 2013";

Considerato che ASC Insieme, nel quadro dei servizi di cura e tutela delle persone, si fa carico anche delle spese afferenti le onoranze funebri destinate agli utenti indigenti deceduti già in carico al servizio sociale, qualora non vi sia alcun parente che possa provvedervi o in assenza di risorse personali; inoltre, nella sua azione di promozione e valorizzazione delle risorse territoriali che abbiano una valenza sociale, si rende disponibile a sperimentare soluzioni progettuali che consentano anche un risparmio economico;

Preso atto che

- la Regione Emilia Romagna con la L.R. 21.02.2005, n. 12, cogliendo la novità del volontariato nel quadro sociale, promuove un atteggiamento di disponibilità e flessibilità tra il volontariato, sempre più volto a cogliere la complessa e ricca trama della solidarietà contemporanea, e le istituzioni per un rapporto che accanto alla collaborazione operativa su ragioni di "servizio", crei spazi di provocazione e stimolo reciproco, al fine di incentivare uno sforzo di adeguamento dell'azione pubblica e di quella volontaria ai bisogni e all'attesa della gente;
- che, in base all'art. 7 - 1° comma - della legge 11.08.1991 n. 266 (legge quadro sul volontariato) e dalla succitata L.R. 21.02.2005, n. 12, gli Enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato istituite dalle Regioni e dalle Province autonome per finalità assistenziali e di solidarietà;

Considerato che

- l'UMANITARIA è un'Associazione Volontaria per onoranze funebri tra lavoratori e pensionati, fondata nel 1931; che opera prevalentemente in Bologna e Provincia, con

sede in via G. Amendola 12/c Bologna, rappresentata dal Presidente protempore Sig Valter Cardi;

- l'Associazione si è resa disponibile a collaborare con ASC offrendo il Servizio funebre a condizioni migliori rispetto a quelle offerte ai loro Soci e nettamente inferiori a quelle sul mercato;

Visto lo Statuto;

DETERMINA

- di approvare la bozza della Convenzione, *allegato parte integrante al presente atto*, tra ASC e L'Umanitaria con sede in via G. Amendola 12/c Bologna, rappresentata dal Presidente pro-tempore Sig. Valter Cardi;
- di dare atto che la Direttrice potrà apportare modifiche non sostanziali alla suddetta bozza;
- la convenzione avrà durata dal 1 luglio 2013 al 31 dicembre 2015;
- Asc InSieme verserà all'Umanitaria un acconto iniziale pari a Euro 3.750,00, corrispondente agli oneri per le onoranze funebri di 5 persone; gli oneri dovuti verranno successivamente liquidati di volta in volta.

Casalecchio di Reno, 25 giugno 2013


La Direttrice
Elisabetta Scoccati
Azienda consortile Interventi Sociali
Elisabetta Scoccati
Direttore
Elisabetta Scoccati

CONVENZIONE TRA ASC INSIEME E L'ASSOCIAZIONE VOLONTARIA UMANITARIA PER LA GESTIONE DELLE ONORANZE FUNEBRI DEGLI UTENTI INDIGENTI IN CARICO AI SERVIZI.

L'anno 2013 il giorno _____ del mese di giugno presso la sede legale di ASC InSieme, Via Cimarosa, 5/2 Casalecchio di Reno (BO)

TRA

ASC INSIEME (di seguito denominato Ente Pubblico), con sede legale in Casalecchio di Reno (BO) – Via Cimarosa, 5/2C.F. (Partita Iva n. 02985591201), rappresentato dalla Dr.ssa Elisabetta Scoccati nata a Bologna il 24/12/1966, in qualità di Direttore di ASC InSieme

E

L'UMANITARIA Associazione per onoranze funebri tra lavoratori e pensionati, fondata nel 1931, Codice fiscale n 80069230375, con sede in via G. Amendola 12/c Bologna, rappresentata dal Presidente protempore Sig Valter Cardi nato a Grizzana Morandi il 03/05/1948, Associazione con personalità giuridica riconosciuta, iscritta all'Albo Regionale del Volontariato con determina Regionale n.ro 015877 del 10.12.2008 e iscritta nel registro provinciale delle Associazioni senza scopo di lucro.

PREMESSO

- Che ASC InSieme, nel quadro dei servizi di cura e tutela delle persone, si fa carico delle spese afferenti alle onoranze funebri destinate agli utenti indigenti in carico al servizio sociale deceduti, qualora non vi sia alcun parente che possa provvedervi o in assenza di risorse personali;
- Che ASC, nella sua azione di promozione e valorizzazione delle risorse territoriali che abbiano una valenza sociale, si rende disponibile a sperimentare soluzioni progettuali che consentano anche un risparmio economico;
- Che l'Associazione L'Umanitaria opera prevalentemente in Bologna e Provincia e che l'attività stessa può essere estesa anche in località poste fuori dalla provincia di Bologna;
- il servizio funebre de L'Umanitaria è inteso, ai fini di questa convenzione, come Servizio Sociale da inumazione, di seguito denominato "Servizio";
- che la Regione Emilia Romagna con la L.R. 21.02.2005, n. 12, cogliendo la novità del volontariato nel quadro sociale, promuove un atteggiamento di disponibilità e flessibilità tra il volontariato, sempre più volto a cogliere la complessa e ricca trama della solidarietà contemporanea, e le istituzioni per un rapporto che accanto alla collaborazione operativa su ragioni di "servizio", crei spazi di provocazione e stimolo reciproco, al fine di incentivare uno sforzo di adeguamento dell'azione pubblica e di quella volontaria ai bisogni e all'attesa della gente;
- che, in base all'art. 7 - 1° comma - della legge 11.08.1991 n. 266 (legge quadro sul volontariato) e dalla succitata L.R. 21.02.2005, n. 12, gli Enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato istituite dalle Regioni e dalle Province autonome per finalità assistenziali e di solidarietà;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 - Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto la realizzazione del *Servizio Sociale da inumazione* per indicativamente n 10 cittadini all'anno a carico dei servizi sociali gestiti da ASC InSieme che versino in condizioni di indigenza per cui non si riesca a provvedere diversamente, nel rispetto di quanto previsto nei Regolamenti di Polizia Mortuaria Locale in vigore nei comuni di competenza, con possibilità di predisporre la cremazione della salma con atto volontario dell'assistito con i relativi costi previsti al successivo art. 5.

ARTICOLO 2- Modalità di svolgimento dell'attività

L'Umanitaria attraverso la propria Organizzazione convenzionata fornirà il Servizio ogni qualvolta le verrà fatta richiesta da ASC InSieme, indipendentemente dal luogo del decesso.

Il Servizio può essere da inumazione e o cremazione.

Il Servizio da Inumazione comprende:

- Un carro funebre decoroso, per i servizi, a tale carro funebre, un cofano di legno di ottima fattura commerciale, prescelto a suo tempo dai rappresentanti dell'Associazione, (detto cofano dovrà rispettare le disposizioni di legge previste per i processi di antinquinamento) completo di imbottiture, velo con pizzo, cuscino, guarniture in lamiera stampata, targhetta con nome del defunto in calce alla quale dovrà essere riportata anche l'indicazione "L'Umanitaria";
- Il disbrigo delle pratiche occorrenti per ottenere il permesso di seppellimento, indipendentemente dal luogo ove è avvenuto il decesso, anche se il defunto è stato trasportato d'autorità all'istituto di Medicina Legale;
- Nessuna altra operazione potrà essere posta a carico dell'Associazione L'Umanitaria.

Qualora il decesso avvenga nel territorio fuori dalla Provincia di Bologna è previsto un costo aggiuntivo di Euro 1,00 a km.

Varianti alla presente convenzione dovute ad eventi imprevisti e imprevedibili verranno valutate e concordate fra le parti.

ARTICOLO 3 - Copertura assicurativa

L'Umanitaria garantisce che i volontari impegnati nelle attività, oggetto della presente convenzione, siano coperti da Assicurazione contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della L. 11/8/91 n. 266.

ARTICOLO 4 – Oneri

Ogni servizio base di inumazione avrà un costo pari a Euro 600,00 a cui dovranno essere aggiunti i costi per i dispositivi sanitari per la sepoltura a terra pari ad Euro 150,00 e comprendenti:

Barriera + materassino assorbente

Tappetino Assorbente

Documentazione

Valori bollati

ASC provvederà al versamento di un acconto iniziale pari a Euro 3.750,00, corrispondente agli oneri per le onoranze funebri di 5 persone;

Gli oneri dovuti verranno successivamente liquidati di volta in volta.

Per i servizi effettuati nell'ambito della Provincia di Bologna, il Servizio deve intendersi completo ad eccezione delle tasse comunali (entrata e uscita dal territorio comunale) di inumazione e/o altro e bolli, che rimangono in carico al committente.

Nei casi in cui sia necessario l'infermiere per la vestizione il costo sarà di Euro 70,00 in aggiunta.

ARTICOLO 5 – Tariffe aggiuntive per il servizio di cremazione

Qualora venga scelta l'ulteriore opzione della cremazione, oltre ai costi precedenti si renderà necessario pagare un bollettino di Euro 554,23 all'attuale struttura di gestione del Polo Crematorio, che verrà inviato direttamente ad ASC.

ARTICOLO 6 – Durata

La presente convenzione decorre dal 1 luglio 2013 al 31 dicembre 2015.

E' possibile la risoluzione anticipata in caso di inadempienza o disservizi gravi, di una delle due parti entro 30 giorni dall'evento, contestato formalmente. -

Non è possibile alcun rinnovo tacito.

ARTICOLO 7 – Registrazione

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8 - comma 1 - della legge n. 266/91.

Letto, approvato e sottoscritto

Casalecchio di Reno,


p. ASC Insieme
Il Direttore
Elisabetta Scoccati
Elisabetta Scoccati
Elisabetta Scoccati

p. L'UMANITARIA
Il Presidente
Valter Cardi

Casalecchio di Reno, 25 giugno 2013


La Direttrice
Elisabetta Scoccati
Elisabetta Scoccati
Elisabetta Scoccati